effettuare una ricerca sull'applicativo informatico messo a disposizione dalla stessa Agenzia del Demanio denominato "PALOMA".

Contestualmente, la ricerca viene orientata verso immobili appartenenti a Regioni ed Enti locali, offerti in regime di gratuità, e quindi verso immobili appartenenti ad Enti pubblici non territoriali che prevedono agevolazioni fiscali.

La citata legge, inoltre, stabilisce il parametro di riferimento di utilizzo degli spazi ad uso ufficio, attribuendo alle Amministrazioni interessate il compito di porre in essere piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei suddetti parametri (20 - 25 metri quadrati per addetto). Il parametro di riferimento sarà invece compreso tra i 12 e i 20 mq per addetto, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La stessa legge dispone altresì che le Amministrazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongano un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro "mq per addetto", un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire, per ciascuna Amministrazione, una riduzione non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.

Sul punto, si ritiene utile evidenziare che, per far fronte alle situazioni logistiche delle Commissioni tributarie e delle Ragionerie Territoriali dello Stato, è stata istituita una Cabina di Regia, composta dalla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia del Demanio, nell'ambito del protocollo d'intesa per la costituzione di Poli Logistici Territoriali degli Uffici Finanziari, siglato il 17 febbraio 2014.

Nelle riunioni della Cabina di Regia sono state affrontate anche le problematiche riguardanti le sedi delle CC.TT., con l'obiettivo di evidenziare quelle per le quali occorresse avviare con la massima tempestività le iniziative finalizzate all'acquisizione di nuovi e più funzionali immobili, oltre che per realizzare una razionalizzazione degli spazi già in uso con il relativo contenimento dei costi delle locazioni passive.

Infatti, l'attività dell'Agenzia del Demanio è indirizzata, in via prioritaria, verso soluzioni che prevedono l'utilizzo di immobili demaniali, anche laddove occorrano interventi di ristrutturazione ed adeguamento, i cui costi sono ammortizzati con i rilasci delle locazioni passive; in alternativa le P.A. devono orientare le scelte verso immobili FIP, mentre le soluzioni che prevedono un canone di locazione possono essere perseguite soltanto quando comunque sussista un vantaggio economico e quindi il canone per l'immobile prescelto deve essere inferiore a quello già in precedenza corrisposto.

Infine, si segnala che in entrambe le predette Relazioni predisposte dal Consiglio di Presidenza è presente il resoconto dell'attività svolta dalle Commissioni e dalla Segreteria Generale, nonché l'esposizione dei principali dati statistici rappresentativi dell'attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni tributarie nel corso del triennio di riferimento.

Il Ministro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013)

Approvata nella seduta del 16 dicembre 2014

RELAZIONE
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013)

INDICE

Parte prima: ***L'ATTIVITÀ CONSILIARE***

Capo primo: ***Considerazioni generali*** pag. 3

Capo secondo: ***L'attività delle Commissioni*** pag. 15

§. 1 – I Commissione: *Status dei magistrati tributari, revisione degli organici, flussi* pag. 15

§. 2 – II Commissione: *Studi e documentazione* pag. 31

§. 3 – III Commissione: *Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale* pag. 37

§. 4 – IV Commissione: *Concorsi* pag. 46

§. 5 – V Commissione: *Incompatibilità* pag. 60

§. 6 – VI Commissione: *Procedimenti disciplinari e di decadenza* pag. 68

§. 7 – VII Commissione: *Contenzioso* pag. 78

§. 8 – VIII Commissione: *Compensi dei giudici tributari* pag. 80

§. 9 – IX Commissione: *Amministrazione e contabilità – bilancio – Ufficio economato* pag. 81

§. 10 – X Commissione: *Rapporti con il Parlamento* pag. 84

§. 11 – XI Commissione: *Rapporti con la stampa* pag. 87

§. 12 – XII Commissione: *Informatizzazione del processo tributario* pag. 91

§. 13 – *Comitato per le Pari Opportunità* pag. 98

Capo terzo: ***L'attività del Segretariato Generale*** pag. 100

Parte seconda: ***LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA***

Capo primo: ***L'attività giurisdizionale delle Commissioni*** pag. 109

Capo secondo: ***Le strutture materiali*** pag. 129

Parte prima

L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Capo primo

Considerazioni generali

L'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'Economia e delle Finanze assolve la previsione dell'art. 24, lett. *e)* del D. Lgs n. 545/1992 e persegue l'intento di esporre in modo efficiente e trasparente l'attività istituzionale del Consiglio, di fornire ulteriori ed utili elementi decisionali all'attenzione dell'Esecutivo nonché un concreto ed utile apporto al processo di riforma, che, pur condiviso obiettivo dei Governi precedenti l'attuale e indotto da occasioni in gran parte esogene, sembra oggi aver trovato nuovo vigore anche per ciò che riguarda più da vicino la giurisdizione tributaria italiana.

Nel solco di siffatto ed analogo spirito di piena e rinnovata collaborazione, questo Consiglio ha ritenuto opportuno, per allineare il dovuto contributo consiliare all'impronta di tempestività dell'azione pubblica cui il Governo si intende ispirare nella promozione della propria opera di riforma, di procedere alla stesura delle Relazioni per gli anni 2012 e 2013 in quest'unica presente Relazione.

Premesso, quindi, che la presente Relazione è redatta dal Consiglio di Presidenza insediatosi il 22 gennaio dell'anno corrente e che riferisce nel merito dell'attività posta in essere dal precedente negli anni 2012 e 2013, va osservato, preliminarmente, che nella Relazione riferita all'attività svolta nel 2011, redatta nel mese di marzo 2013, l'illustrazione di quanto compiuto dai singoli Uffici e dalle relative Commissioni del Consiglio è stata preceduta da un'esauriente sintesi degli interventi normativi in materia di giustizia tributaria apparsi nel 2011 e nel 2012, nonché dall'illustrazione delle corrispondenti specifiche azioni

del Consiglio. A motivo di ciò sembra, pertanto, sufficiente ricordare solo sinteticamente quanto ha riguardato, nel 2012, l'introduzione del contributo unificato nel processo tributario, l'assetto della magistratura tributaria, le limitazioni agli arbitrati ed i passi in avanti compiuti negli sviluppi del processo telematico. Si darà inoltre conto, anche per quanto concerne il 2013, delle modifiche normative che hanno interessato la giustizia tributaria, meno numerose che nei due anni precedenti, e delle corrispondenti azioni del Consiglio.

A tal proposito, trovano conferma le già motivate riserve sulle modalità che hanno accompagnato, durante il periodo in disamina, gli interventi in materia di ordinamento della giustizia tributaria, prevalentemente ricorrendo alla decretazione d'urgenza sulla scorta dell'eterogenea pressante necessità di contenimento della spesa pubblica, piuttosto che di un disegno organico di riforma, ancorché i contenuti possano aver rappresentato significative innovazioni, sebbene non tutte di segno positivo.

Ma ancora una volta - ed è bene abbia immediata evidenza - le rappresentazioni rigorose dei dati di settore, l'entità del contenzioso e le sue linee di tendenza, il delicato ruolo di autogoverno del Consiglio, le rilevazioni di valori e di carenze, i livelli di eccellenza e di disfunzione, sembrano tutti convergere alla conferma della validità della scelta operata dal Legislatore allorché intese tracciare alla giurisdizione tributaria un proprio profilo e, negli anni successivi, mantenere e consolidare in via generale tale scelta, la cui essenziale finalità rimane quella di assicurare al contribuente la garanzia di un corretto adempimento del proprio obbligo fiscale, e, nondimeno, di una giusta e consapevole partecipazione al bene comune sociale ed al pubblico interesse statuale.

In tale quadro assume particolare e nitido rilievo l'avvertita esigenza che scopo sotteso ad ogni ipotesi di riforma consista nel concorrere alla configurazione di un ruolo sostanzialmente autonomo ed indipendente della giustizia tributaria, sia mediante norme procedurali chiare, trasparenti e non avulse dal contesto socio-economico del Paese, sia mediante un regime ordinamentale capace di garantire *erga omnes* quella terzietà del giudizio in cui

da sempre, nei regimi democratici, è dato ravvisare la migliore tutela del cittadino nei confronti dello Stato.

E tuttavia, assunto ciò incontestabilmente ad idea regolativa delle linee evolutive del rapporto tributario e della sua giurisdizione, deve essere notato che non pochi sono stati ed hanno continuato ad essere i momenti, se non di ripensamento, certo di titubanza del Legislatore nel dar seguito con coerenza, dalla riforma del 1972 a quella del 1991-1992 e da quest'ultima ad oggi, al processo di precisazione ordinamentale e di costante adeguamento alle emergenti occorrenze espresse dal tessuto sociale, non sempre, peraltro, sincronicamente recepite e tradotte in azione normativa o regolamentare con la dovuta e richiesta tempestività.

Senza violare la natura della presente relazione e senza, perciò, valicarne i limiti intrinseci, non può sottacersi che a talune scelte coraggiose degli anni passati si sono accompagnati, particolarmente nell'ultimo triennio, orientamenti di segno diverso, se non opposto, che hanno reso confuso non soltanto il disegno complessivo della giustizia tributaria e il regime giuridico entro cui sono chiamati ad operare i suoi organi istituzionali, ma anche la visione politica d'insieme e, conseguentemente, la traduzione progettuale e programmatica desumibile dal fuoco prospettico del 1992, quali sue coerenti linee evolutive.

Ci si riferisce, prevalentemente, al novero degli interventi del biennio 2011 e 2012 e del 2013 che se, da una parte, manifestano l'attenzione dell'Esecutivo e del Parlamento ai temi ed ai problemi della giustizia tributaria, non di meno evidenziano quegli approcci non univoci e quei percorsi non lineari che elaborazioni più condivise, atteggiamenti più collaborativi e confronti meno conflittuali avrebbero potuto certo evitare, ridondando a maggior vantaggio del comune interesse per l'immagine e l'assetto del mondo giudiziario tributario in genere.

E certo devono richiamarsi ed ascriversi a segno positivo interventi quali quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che, nella lenta ma progressiva equiparazione fra le parti in giudizio in sede tributaria, hanno operato in riforma del Capo IV del D. Lgs. n. 545/1992 con riguardo all'esecuzione delle sentenze concernenti le operazioni catastali e sul tema delle

prenotazioni a debito delle spese di giustizia. O, ancora, l'istituzione del ruolo unico nazionale dei giudici tributari (previsto dal comma 4-*bis* del medesimo art. 12, che a tale scopo ha aggiunto, dopo il comma 39, il comma 39-*bis* all'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183), tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in cui sono stati inseriti tutti i componenti in servizio delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché i componenti della Commissione Tributaria Centrale. E, in attuazione di tale disposizione, il Consiglio di Presidenza ha approvato, nella seduta del Consiglio del 18 dicembre 2012, e pubblicato il "*Ruolo Unico Nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie*", di poi aggiornato al 31 dicembre del seguente 2013.

Altrettanto, deve riconoscersi giusto rilievo al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163 con il quale si è conclusa la trascorsa annualità e con il quale, dal 1° marzo dell'anno corrente, è entrato in vigore il regolamento della disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, che ha infine dato attuazione al disposto dell'art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 già richiamati. A maggior titolo quest'ultimo può inscriversi, forse, nell'alveo che annovera l'inserimento del comma 1-*bis* dell'art. 16 del D. Lgs. 546/1992 e il decreto direttoriale del 26 aprile 2012 (in vigore dal 5 maggio 2012) sulla scia dei lungimiranti D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e D. LGS. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Di non minore importanza, anche ai fini di una possibile deflazione del contenzioso tributario, deve considerarsi la previsione recata dall'art. 39, comma 9, del D.L. 98/2011, dipoi convertito come anzidetto, che ha inserito l'art. 17-*bis* (rubricato: "*Il reclamo e la mediazione*") nel testo del D. Lgs. 546/1992. Al riguardo l'articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013 (c.d. Legge di stabilità), ha sostituito il comma 2 del predetto articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 (che ora recita: «*La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la*

mediazione.») e, pertanto, la presentazione del reclamo, o istanza di mediazione, diventa condizione di 'procedibilità' e non più di 'ammissibilità' del ricorso.

Inoltre, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, la sospensione feriale dei termini processuali, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, trova applicazione anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, restando 'congelati' i termini processuali alla proposizione dell'istanza o al deposito del ricorso in Commissione: nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza sia antecedente all'inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, il conteggio dei giorni rimane sospeso, cioè, dal 1° agosto fino al 15 settembre.

L'intento palese, proprio dell'istituto, è quello di ritrarne un effetto deflattivo a monte, cioè senza il passaggio al giudizio tributario, in ciò valendosi degli orientamenti giurisprudenziali accreditatisi nel tempo. L'applicazione alle sole controversie di valore inferiore ai 20.000 euro e relative a tutti gli atti oggetto del dettato dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 potrebbero indurre ottimismo, ma è lecito attenersi a prudenza, sia perché la presentazione del reclamo contempla la proposta motivata di mediazione correttamente come 'facoltà' e non 'obbligo' per il contribuente, sia perché non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato. Un tale effetto, dunque, non può che avere carattere riflesso, circoscritto com'è a comportamenti esogeni da quelli facenti capo al giudizio tributario *strictu sensu*, di modo che non se ne possono escludere, al contrario, ricadute negative sulle annualità a venire, allorché l'esperimento mediativo risultasse generalmente deluso in sede amministrativa; il che non è solo ipotesi scolastica.

Quelli indicati rappresentano passi importanti nella direzione del rafforzamento dell'attività accertativa e di riscossione, verso la semplificazione e trasparenza delle procedure tecnico-amministrative, verso una progressiva dematerializzazione dei supporti documentali, capaci di favorire risparmi di tempi e di costi, ma ancor di più volti all'affermarsi di quel paritetico esercizio del diritto di difesa che ha, comunque e sempre, la sua migliore garanzia nella rinnovata esigenza di terzietà dell'organo giudicante. Passi, però, compiuti - sembra - in una prospettiva comunque ambivalente.

Essa, invero, appare riconnettersi al permanere di discrasie rilevabili non solo, ma non tanto, in ambito procedurale, ove alla specificità nuoce qualche cedimento di troppo al più generale dettato della procedura civile, bensì e soprattutto scaturenti dalla maggiore maturità dello sguardo con cui ci si può oggi volgere al disegno della riforma introdotta dal 1991 al 1996. Discrasie che coinvolgono tematiche quali i sistemi di accesso alla magistratura tributaria, la carriera interna, il regime delle incompatibilità, il dibattito sull'introduzione o meno del giudice monocratico, i corrispettivi economici. Discrasie alle quali non certo hanno giovato, come già a suo tempo evidenziato e, di seguito, ribadito, alcuni incisivi interventi introdotti dal Governo con il D.L. n. 98/2011, prontamente convertito dal Parlamento il 15 luglio successivo, con la legge n. 111.

Le voci che subito si levarono a domandare ragione dei non pochi evitabili inasprimenti di allora suggeriscono ancora l'opportunità di più di un ripensamento e trovano forse eco oggi, infine, auspicabilmente, allorché il Legislatore, sensibilizzato dal crescente disagio della crisi in atto, ha dato mandato ad un Esecutivo, nato sotto l'egida di una fattiva urgenza di promozione di molteplici cambiamenti strutturali, di adoperarsi per un sistema fiscale complessivamente più equo, trasparente ed orientato alla crescita economica e sociale del Paese.

Si veda, ad esempio, l'art. 1, comma 25, lett. *c)* e ss., della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha confermato, implicitamente, l'orientamento del Governo e del Parlamento ad incentivare l'abbattimento di eventuali arretrati e l'osservanza di una corretta tempistica nella discussione del merito per quei ricorsi contenenti istanze di sospensione delle misure cautelari, e che ha coinvolto il Consiglio nelle procedure di verifica ed individuazione delle Commissioni 'virtuose'. Nulla è stato corretto alla luce delle intervenute perplessità e censure riassunte, poi, con dovizia di particolari dalla precedente Relazione del Consiglio.

E' innegabile, infatti, la natura ambivalente della misura adottata: un incremento economico premiale del complesso lavoro giurisdizionale tributario, quando assoggettato ad una condizione che intrinsecamente esclude ogni considerazione di ordine qualitativo propria dell'attività giudiziale, deprime l'aspetto più rilevante di una funzione giurisdizionale che può vantarsi, all'attualità, come la più sollecita all'accertamento della regolarità delle pretese

ed alla fondatezza delle resistenze nel nostro Paese, sebbene, in senso generico, ogni cosa sia suscettibile di miglioramento.

Ciononostante, al di là delle possibili letture in negativo che il testo consentirebbe ed ha consentito sotto molteplici riguardi, sembra anch'esso comunque convergere verso un più adeguato riconoscimento del voluminoso gravame che i giudici delle Commissioni sono chiamati a smaltire spesso in condizioni non ottimali. Cosicché, assecondando la volontà del Legislatore, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con deliberazione n. 2059 del 6 novembre 2012, ha approvato l'elenco degli Uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre 2011, sono risultati pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 5%. E tuttavia è evidente che il farraginoso meccanismo di verifica ed il lacunoso sistema premiale debbano essere rivisti e rivisitati, a principiare dal 2013, se possibile, dal momento che per il 2012 si è già provveduto, per quanto di competenza di questo Consiglio, con la delibera n. 1619 del 15 luglio del corrente anno, che ha analogamente riconosciuto le Commissioni presso le quali, durante il 2012, si è provveduto all'abbattimento dell'arretrato nella misura di almeno il 10%, onde poter far luogo quanto prima al prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed attribuire gli incentivi previsti.

Al chiaroscuro del biennio sono ascrivibili anche le occasionali modifiche alla disciplina di reclutamento dei giudici tributari riverberate sul 2012, che hanno riservato l'accesso alla magistratura tributaria ai soli magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché ad avvocati e procuratori dello Stato (in seguito specificati "a riposo") e da cui è scaturito, annullato così d'autorità il precedente bando interno per il concorso a varie qualifiche, il bando pubblico del 3 agosto 2011 per la copertura di 960 posti vacanti presso le Commissioni. Un'iniziativa sicuramente opportuna, a sanatoria delle gravi carenze d'organico presenti fra le fila dei giudici, se non che intervenuta autoritativamente su una procedura regolarmente già attivata dal Consiglio, come si ricorderà, e contraria alla legittima impostazione ordinamentale, improntata all'interdisciplinarietà professionale nella composizione dei collegi giudicanti tributari.

Sospinto da evidenti esigenze di chiarimento, anche in tale occasione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nell'espletamento dei propri doveri istituzionali, ha dovuto far luogo, fra l'altro, all'interpretazione della

generica previsione di interpello del comma 40 dell'art. 4 della L. n. 183/2011, come modificato, appunto, dall'art. 1, comma 33, della L. n. 228/2012, riconducendola all'alveo dei soli trasferimenti orizzontali (da una sede all'altra, senza cambiamento di *status*) ed escludendone l'applicazione per i trasferimenti verso altri incarichi.

Una consimile penombra investe l'art. 1, comma 18, della legge n. 190/2012 (recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"), che ha esteso ai componenti delle Commissioni tributarie il divieto, «*pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico*". L'effetto, presumibile peraltro, è di indurre i giudici tributari provenienti dalle libere professioni a rassegnare le proprie dimissioni. Un effetto, anche questo, palesemente in controtendenza con i presupposti ordinamentali della giustizia tributaria e che impone perplessità ed attenzione ai contenuti con i quali l'Esecutivo vorrà riscontrare la delega conferitagli dal Parlamento, particolarmente quella di cui all'art. 10, in ordine agli assetti futuri della magistratura tributaria.

E tuttavia, anche in questa evenienza, il Consiglio, senza tralasciare di esprimere il proprio pensiero al riguardo nelle sedi deputate, è propositivamente intervenuto a chiarire, con la deliberazione n. 2575 del 18 dicembre 2012, qualche possibile confusione testuale, distinguendo la sanzione della "decadenza", riferibile all'incarico di arbitro, dalla declaratoria di "nullità", afferente gli atti compiuti in tale veste.

Sembra, pertanto, giunto il momento, alle soglie dell'annunciata energica ripresa di interventi da parte dell'Esecutivo, a ciò appunto delegato dal Parlamento, sull'insieme della materia e sui suoi profili, di soffermarsi a riscoprire il senso di una funzione che in Italia, quasi *unicum* nel panorama europeo ed occidentale, ha saputo trovare ed intraprendere una via propria e, per molti aspetti, originale.

In questo, e non in un'inutile esibizione polemica, come pure si è dovuto riscontrare in alcune passate circostanze, deve essere ricercato e rintracciato il significato delle più recenti proposte cui è stata chiamata questa nuova consiliatura, che ambisce a porre le proprie differenti professionalità e la propria

capacità d'azione nei prossimi anni al servizio di un'opera di non trascurabile ausilio critico e conforto alle decisioni del Governo nel segno della sobrietà istituzionale.

Un primo passo appare necessario in tal senso ed è quello di informare istituzioni e cittadini su quanto avviene nel mondo giudiziario tributario, tanto da un punto di vista funzionale tanto organizzativo. Una priorità cui il risalto attribuito sino ad ora alle iniziative intraprese non è riuscito a far valicare, sovente, i ristretti limiti di comparto degli 'addetti ai lavori', ma che questo Consiglio si ripromette di incentivare in direzione di una sempre maggiore diffusione; diffusione che si vorrebbe possa superare, in accordo con gli altri Organi di autogoverno, i confini nazionali.

Si avverte, infatti, con urgenza la necessità di un'innovativa e coordinata azione in campo europeo da cui ricevere stimolanti spunti emulativi e a cui offrire contributi originali, propri dell'esperienza italiana, sulle molte problematiche ancora in cerca di soluzioni ordinamentali in grado di conferire una svolta definitiva nel rapporto fra gli Enti dello Stato impositore e fra questi e il soggetto passivo dell'imposizione. E certo i temi non scarseggiano solo che si ponga mente, a mero titolo d'esempio, alla denominazione delle attuali Commissioni tributarie Provinciali e Regionali, retaggio di un lontano passato amministrativo degli istituti, che ancora oggi inficia agli occhi della società la conclamata natura giurisdizionale del loro operare, o il troppo stretto ed innaturale legame delle Commissioni e del loro Organo di autogoverno con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha al tempo stesso compiti di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia delle entrate, che mina anche l'apparenza dell'indipendenza del giudice tributario, in quanto rafforza la convinzione del contribuente di essere in presenza di un giudice che è espressione della Amministrazione che è sostanzialmente, anche se non formalmente, 'parte in giudizio' in una rilevante percentuale delle controversie su cui si esercita la giurisdizione del giudice tributario.

L'osservazione che non si tratta di temi nuovi non può volgersi a discapito delle trascorse Consiliature, che il problema hanno avuto ben presente e che su questo hanno sollecitato reiteratamente l'attenzione di quanti deputati al dovere di darvi risposta. Né è soltanto tematica di puro nominalismo, da che ne discendono corollari di profilo sostanziale per il coerente riordino della materia.

La legge di delega al Governo dell'11 marzo scorso, la n. 23 di quest'anno (titolata *"Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"*), alla quale si è già fatto ampio riferimento, considera ed indica un'ampia gamma di debite urgenze; argomenti di riforma e riordino in cui questo Consiglio, pur da poco insediatosi, ha scorto subito l'opportunità, da tempo attesa, di tradurre in specifiche proposte le tante sollecitazioni ed i tanti suggerimenti a cui l'esperienza l'ha, nel frattempo, edotto e di cui da più parti è stato gravato.

Esse spaziano, nell'ottica di una sempre maggiore tutela giurisdizionale del contribuente, dall'esigenza di terzietà degli organi giudicanti al rafforzamento ed alla razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche al fine di deflazionare il contenzioso; dalle misure che favoriscano un miglior coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi di accertamento del tributo, o dall'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, mediante un'aggiornata distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni, all'eventuale considerazione dei casi ove sia possibile ed efficiente, per *petita* non complesse e di modica entità o rilevanza, prevedere la composizione monocratica dell'organo giudicante, una volta individuati e stabiliti i requisiti di professionalità necessari all'esercizio della giurisdizione in tale forma, o alla revisione delle soglie in relazione alle quali al contribuente possa riconoscersi di stare in giudizio anche personalmente; dall'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio o dall'ampliamento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni, all'attribuzione ed alla durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi, alla revisione dei criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni tributarie, alla semplificazione e razionalizzazione della disciplina che regola l'elezione di questo Consiglio attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo ad esso. Così, via via, fino a giungere all'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio ed al rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle Commissioni Tributarie.

Tutti capitoli di notevole rilievo, come ben si comprende, centrati sui principali attori della giurisdizione di che trattasi, di cui si sottolinea l'esigente necessità di adeguata e continua professionalizzazione e che attende risposte urgenti e non rinviabili. Non è, infatti, più possibile rinviare una convincente risposta alla domanda di aggiornamento dell'iter procedurale: domanda che proviene da quanti avvertono impellente il riordino della disciplina della riscossione delle entrate anche degli enti locali, pur nel rispetto della loro autonomia, per esempio. Una domanda che non tralascia di estendersi a riconsiderare l'uniformità e generalità degli strumenti di tutela cautelare nel processo o la previsione d'immediata esecutorietà estesa a tutte le parti in causa delle sentenze.

Orbene, il favore ed il plauso con cui gli operatori del complesso mondo della giustizia tributaria hanno, nel loro insieme, accolto la manifestazione di una tale rinnovata sensibilità del Parlamento e del Governo ad urgenze ed esigenze tanto lungamente inascoltate e, talvolta, deluse, hanno trovato immediato riscontro nelle articolate proposte formulate da questo Consiglio, nel più ristretto margine delle proprie funzioni istituzionali, come trasmesse al competente Gabinetto ministeriale, quale debito e gradito contributo alla propizia circostanza di una rivisitazione e riorganizzazione in modo organico dell'intero sistema.

Senza ripercorrerne i noti contenuti, preme, però, sottolineare come in tale opera di ausilio si è inteso adeguarsi alla volontà delegante con un documento snello, ma non per ciò generico, che ha saputo anche rendersi disponibile a travalicare, in taluni casi, assunte convinzioni di segno differente o contrario, pur di contribuire efficacemente alla seria riflessione dell'Organo delegato su questioni di tanto vasta ed incisiva portata, di tanto impegno e significato. Nessuna delle tematiche di competenza si è voluta sottacere, nessuna evitare di illustrare, e anche quando, come nel caso della sostituzione del giudice singolo al collegio giudicante, all'esperienza del Consiglio è sembrato ciò fosse distonico con la natura specialistica e multidisciplinare propria della giurisdizione tributaria, si è voluto comporre comunque un quadro previsionale che ne contenesse ed attenuasse, al possibile, il disallineamento.